


Publicato il 16/04/2026

N. 00987 /2026 REG.PROV.CAU.
N. 01547/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1547 del 2026, proposto dal Consorzio Asi Caserta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Beatrice Dell'Isola e Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Fondazione Asi CE Ets, Società Consortile Coplus s.r.l., Alfonso Bonavita, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

- della deliberazione di Giunta Regionale n. 77 del 6 marzo 2026;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, tra cui, in particolare, la nota prot. n. 43953 del 20 gennaio 2026 e la nota del 3 febbraio 2026

a firma dell'Assessore alle Attività produttive e allo Sviluppo Economico, e infine il decreto del Presidente della Giunta n. 19 del 9 marzo 2026, di nomina del commissario *ad acta*.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. Fabio Di Lorenzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che allo stato degli atti, e sulla base della cognizione sommaria che connota la fase cautelare, non sussista il *fumus boni juris* del ricorso, in quanto, in particolare:

- la Legge della Regione Campania n. 19 del 2013 regola la costituzione e il funzionamento dei Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale (ASI) qualificandoli come enti pubblici economici (art. 2) e individuando specificamente i soggetti e gli enti che possono partecipare ai Consorzi stessi (art. 1), e questo con una elencazione che, in ragione del principio di riserva di legge che governa gli enti pubblici a partire dalla loro fase costitutiva, andrebbe intesa come tassativa;
- le fondazioni di diritto comune non risultano essere ricomprese in tale elencazione, per cui la Fondazione ASI CE ETS non pare rientrare nel novero dei soggetti legittimati a partecipare al Consorzio ASI, dal momento che gli unici soggetti di diritto privato ammissibili nel suo seno sarebbero, a norma di legge, i consorzi di operatori e le società consortili operanti in ambito locale;
- la stessa conclusione sembra dover valere per la società consortile Coplus s.r.l., la quale non potrebbe essere considerata né un consorzio di operatori (in quanto

nessuno dei soci opererebbe in uno degli agglomerati industriali di Caserta, non avendo né sedi legali né unità operative in Campania), né una società consortile operante in ambito locale (non avendo né sede legale né unità operative in Campania, dove nemmeno risulterebbe operare con effettività e continuità);

- l'intento della Regione Campania di preservare la regolare composizione dell'organo assembleare del Consorzio ASI appare meritevole di tutela;

- non sembra fondato nemmeno il rilievo di parte ricorrente sull'irragionevole brevità del termine di tre giorni assegnato dalla Regione alla parte ricorrente per provvedere alla estromissione della Fondazione ASI CE ETS e della Società Consortile Coplus s.r.l., in quanto la Delibera di Giunta con la quale è stato disposto il commissariamento non è intervenuta allo scadere dei tre giorni assegnati dalla diffida del 3 febbraio 2026, ma solo il 6 marzo 2026, cioè dopo più di 30 giorni, e avuto riguardo alla complessiva condotta tenuta in tale lasso di tempo dal Consorzio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Gaviano, Presidente

Pierangelo Sorrentino, Consigliere

Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Fabio Di Lorenzo

IL PRESIDENTE
Nicola Gaviano

IL SEGRETARIO